

REGOLAMENTO (CE) N. 2591/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1998

che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 1998/1999 e la relativa percentuale di maggiorazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1554/95, il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione⁽⁴⁾ ha stabilito, per il cotone non sgranato, la produzione stimata per la campagna 1998/1999;

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1554/95 la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la percentuale di maggiorazione relativa al calcolo dell'anticipo applicabile a decorrere dal 16 dicembre della campagna in corso devono essere stabilite anteriormente al 1° dicembre di ciascuna campagna, tenendo conto dello stato di avanzamento della raccolta; che, secondo i dati disponibili, è opportuno fissare come di seguito indicato gli elementi suddetti per la campagna di commercializzazione 1998/1999; che per rendere possibile l'applicazione del nuovo importo dell'anticipo entro il termine stabilito occorre

prevedere l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a:

- 1 170 000 tonnellate per la Grecia,
- 328 000 tonnellate per la Spagna,
- 120 tonnellate per gli altri Stati membri.

2. Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95 è fissata a 7,5 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 28. 8. 1998, pag. 3.